



Potenza, addì 30 MAR. 2020

Prot. n. 31037
CLASS. 04B-B52

A tutto il Personale

Comunicazione tramite sito internet aziendale

Oggetto: Permessi e congedi ex artt. 24 e 25 del D.L. n. 18/2020. Chiarimenti e specificazioni.

Si fa seguito alla Disposizione del Direttore Generale prot. n. 29096 del 18 marzo u. s. e, sia in considerazione di intervenute indicazioni da parte di competenti autorità sia al fine di riscontrare specifiche richieste di indicazioni da parte di Responsabili di varie strutture aziendali, si forniscono le seguenti precisazioni:

Permessi aggiuntivi ex l. n. 104/1992 (art. 24 del D.L. n. 18/2020)

I permessi aggiuntivi, per complessive 12 giornate, possono essere fruiti integralmente sia nel mese di marzo che nel mese di aprile; per i soli 3 giorni stabiliti previsti dall'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 rimane fermo che la loro fruizione debba avvenire nel mese di maturazione dei permessi.

Per i permessi aggiuntivi *"Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992"* (Circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020).

Deve aggiungersi, ove occorra, che i permessi aggiuntivi spettano anche al lavoratore disabile e che lo stesso, come precisato sempre dall'INPS con la summenzionata Circolare, *"potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12)"*.

In merito alla richiesta di precisazioni pervenuta circa il rapporto tra ferie pregresse e permessi ex L. n. 104 (comprensivi delle giornate aggiuntive) e intorno a priorità di fruizione, si rappresenta che il godimento dei permessi per fornire assistenza a disabile ovvero spettanti al disabile stesso rappresentano un diritto del lavoratore; pertanto, alla manifestata richiesta di utilizzo dei permessi ex L. n. 104 da parte del dipendente, i responsabili delle strutture aziendali consentiranno prioritariamente (anche eventualmente modificando il titolo di assenza in precedenza assentito) la fruizione degli stessi e, ove occorra e successivamente, potranno



far fruire le ferie pregresse; si rammenta che, per il solo personale sanitario, la fruizione dei permessi aggiuntivi rimane condizionata ad una valutazione di compatibilità con le esigenze organizzative.

Congedi parentali (art. 25 e 23 del D.L. n. 18/2020)

Nel richiamare integralmente la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 30864 del 27 marzo u.s., si rappresenta che la fruizione dei congedi parentali (anche in riferimento alle novità per essi introdotta dal D.L. n. 18/2020) non costituisce un obbligo per il lavoratore; pertanto, sebbene auspicabile, si ritiene che la fruizione di giornate di assenza a tale titolo non possa costituire condizione necessaria per l'eventuale esenzione dal servizio di cui all'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020.

Il Direttore
U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Antonio Pedota